



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

CONVENZIONE

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, CF 80098730155 in persona del Presidente Avv. Remo Danovi (di seguito per brevità anche “Ordine”)

E

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, C.F. 02133120150, in persona del Rettore e legale rappresentate Prof. Franco Anelli, per la propria Facoltà di Giurisprudenza (di seguito per brevità anche “Università – Facoltà di Giurisprudenza”)

per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso alla professione forense

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- l'art. 41 della medesima legge, ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Considerato che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Considerato che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) ed a consentire l'applicazione da parte dell'Università – Facoltà di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge,



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università – Facoltà di Giurisprudenza possono stipulare convenzioni attuative della presente. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, anche per tramite di specifiche convenzioni, con i singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.
3. Ai fini della presente Convenzione con il termine legge si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Art. 2 – Anticipazione del tirocinio

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.
2. Non può chiedere l'anticipazione del tirocinio lo studente che non sia in regola con il superamento degli esami di profitto e che non abbia una media di almeno 27/30.
3. Le convenzioni attuative di cui all'art. 1, comma 2, indicano il numero di CFU assegnati al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio.
4. Ai fini del riconoscimento per il praticantato lo studente deve comunque laurearsi entro 6 mesi dal termine del tirocinio anticipato.

Art. 3 – Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) dell'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - b) dell'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside di Facoltà e scelto tra i docenti di ruolo, o tra gli assegnisti di ricerca della Facoltà;



- c) di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside.
2. Le convenzioni adottate in attuazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, punto c) del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. c) della legge, il semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.
4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata delibera equivale ad accoglimento della domanda medesima.

Art. 4. – Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, punto c).
2. L'Università - Facoltà di Giurisprudenza può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, la Facoltà tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, è previsto che tali corsi o parte di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni quindici giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto nella metà in conformità di quanto previsto dal Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

6. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.

Art. 5. – *Relazione finale*

1. Al termine del semestre, viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine, che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Preside comporta l'assegnazione dei CFU di cui all'art. 2, comma 3 della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 23 febbraio 2016

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MILANO
Il Presidente
(Avv. Remo Danovi)

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE
Il Rettore
(Prof. Franco Anelli)

Il Preside della Facoltà
di Giurisprudenza
(Prof. Gabrio Forti)